ANNO X - N. 1 GENNAIO-GIUGNO 2011

Diritto penale XXI secolo

CEDAM

NESTOR COURAKIS
Professore di diritto penale e criminologia
nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Atene

DIRITTO PENALE E UTOPIA *

1. Può darsi che il titolo del mio intervento sollevi alcune domande. A prima vista sembra infatti che al diritto penale non possa spettare alcun ruolo nel campo dell'utopia. L'*utopia assoluta* è per definizione una creazione della mente che in quanto tale non esiste, uno stato ideale, perfetto di coesistenza tra gli uomini. Ma quando gli esseri umani, che costituiscono la società dell'utopia, vivono insieme in modo perfetto, naturalmente non terranno allora un comportamento antisociale, né saranno sottoposti a pene, e neppure avranno bisogno del diritto penale. A questo ovvio risultato si perviene, penso, attraverso una lettura critica della più importante opera sull'utopia, e cioè della *Politeia* (*La Repubblica*) di Platone.

Da un lato, Platone riconosce che la Repubblica da lui concepita è uno Stato formato da individui di perfetta rettitudine, un modello ideale che non si può dimostrare che esista (V, § 471-e ss.). Dall'altro lato, Platone afferma che in uno Stato di questo tipo, anzitutto, è necessario promulgare soltanto le leggi fondamentali di natura religiosa; e che il «vero» legislatore non deve occuparsi delle condizioni di sopravvivenza dei cittadini e dei rapporti che essi intrattengono gli uni con gli altri, poiché una corretta formazione ed educazione è sufficiente ad accostare i cittadini alle istituzioni necessarie a indirizzarne facilmente il comportamento di tutti i giorni nella direzione adeguata (IV, § 425-a ss.). In particolare, secondo Platone, con l'imposizione dell'istituto fondamen-

* Relazione al VI Simposio umanitario internazionale della Società umanitaria greca (1984), Tema: *Utopia*, Atene, 1986, 151-160, già pubblicata in *Festschrift für Manfred Seebode zum 70. Geburtstag am 15. September 2008*, a cura di H. Schneider, M. Kahlo, D. Klesczewski, H. Schumann, Berlin, 2008, 3-13.

Traduzione dal tedesco a cura di Chiara Perini, ricercatore confermato di diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria, in collaborazione con l'Autore.

tale della vita in comune dei soldati – con una comunione sia dei rapporti familiari che dei beni economici – svanirebbero le forze centrifughe, che spezzano l'armonia della città-stato e che si presentano in forma di contrasti o delitti. Viceversa Platone spiega che nei sistemi politici, che rappresentano la degenerazione di questo Stato ideale, come il regime tirannico, gli individui violerebbero facilmente le leggi e non si trasformerebbero soltanto in criminali, ma contribuirebbero anzi a far sì che il peggiore tra loro sia nominato a capo di questo Stato deviato (IX, § 575-b ss.).

2. Platone non si accontenta tuttavia di queste affermazioni astratte. Già ne *La Repubblica* egli sottolinea che il suo ideale politico, anche se si dimostra irrealizzabile proprio a causa della sua perfezione, è tuttavia un modello, al quale gli esseri umani dovrebbero sempre tendere, in modo che gli Stati siano amministrati «quanto più possibile secondo l'ideale proposto» (IV, § 473-a).

È però chiaro che l'avvicinamento a questo ideale non può avvenire senza un qualche programma di tipo evolutivo, che sia adeguato rispetto alle singole mancanze o debolezze delle società umane. Perciò, verso la fine della propria vita, Platone propone una seconda forma di utopia, questa volta orientata alle condizioni del suo tempo. Si tratta di una «utopia relativa» [1], descritta nel saggio *Nomoi* [*Le leggi* – N.d.T.]. Qui si chiarisce, ad esempio, che la comunione dei beni non è realizzabile. Al posto di essa, come obiettivo auspicabile di uno Stato, secondo – nella scala dei valori – a quello della comunione dei beni, Platone raccomanda la distribuzione della terra in parti uguali (V, § 739-e). Inoltre, si stabiliscono ulteriori dettagli con riguardo allo *status* dei cittadini, alle loro attività, alla circolazione del denaro (che deve essere limitata), alla grandezza e all'organizzazione dello Stato da realizzare, e in special modo alla necessità che il governo sia affidato ai filosofi-re. La legge, in quanto espressione della signoria della razionalità nello Stato, è ora chiamata a svolgere un ruolo complementare nel promuovere l'educazione, come fattore moralizzante (I, § 643-d ss.; XII, § 957-c ss.). Non è più accettato che la legge possa essere applicata senza difficoltà solo per senso di vergogna nei confronti della collettività o perché condivisa dai cittadini, come accadeva ad Atene al tempo delle guerre persiane (III, § 698-b). Al contrario è meglio compresa l'imperfezione che la

[1] Cfr. K. MANNHEIM, *Ideologie und Utopie*, Bonn, 1929, 182 ss. Questa visione di Platone – più nuova e realistica – sulla trasformazione delle strutture sociali non sembra godere di adeguata considerazione tra coloro che hanno accusato Platone di «utopismo» e «radicalismo» in relazione ai cambiamenti strutturali della società.

natura umana presenta in due direzioni: e cioè, da un lato, in rapporto alla conoscenza di ciò che è vantaggioso per gli esseri umani nelle loro relazioni sociali; e, dall'altro lato, in rapporto al fatto che la natura umana sia sempre capace e pronta ad utilizzare questa conoscenza nel miglior modo praticamente possibile (IX, § 875-a).

Nell'opera *Nomoi*, Platone delinea dunque un sistema di precetti penali completo ed evoluto per il suo tempo. Benché tali precetti si inseriscano nel progetto organizzativo di uno Stato utopistico (IX, § 854-a ss.), nondimeno essi si occupano degli esseri umani e delle loro debolezze. Perché, come anche lo stesso Platone dice in maniera peculiare, noi siamo «uomini» e «concepiamo leggi per le generazioni future» (IX, § 853-c). Ma proprio questo angolo visuale umanistico, dal quale Platone affronta il tema, determina anche lo scopo principale delle sanzioni penali per i criminali.

La pena, secondo Platone, non ristabilisce soltanto l'ordine naturale e la legge, ma mira anzi ad essere utile per il reo stesso e per la società nella quale egli vive; ad essere cioè uno strumento di deterrenza esemplare e di correzione, uno strumento di sradicamento e di cura della malattia dell'anima chiamata «ingiustizia», una medicina attraverso la quale la persona possa di nuovo «partecipare» della virtù dell'essere umano (IX, § 862-c ss.; cfr. *Gorgia*, 81, § 525-b e *Protagora* 14, 325-b). Platone considera sanzioni idonee a questo scopo la pena pecuniaria, la privazione della libertà, l'infamia [*atimía*, forma particolare di disonore pubblico che comportava la perdita dei diritti civili e politici – N.d.T.] e – in casi estremi – la pena di morte (IX, § 855-b ss.).

3. Le due opere di Platone sull'utopia, *Politeia* e *Nomoi*, furono scritte, come noto, in tempi di decadimento sociale e morale come un tentativo di reazione contro i due principali mali sociali della sua epoca, e cioè contro la mancanza di spiritualità e la mancanza di una comune sensibilità sociale.

Lo stesso Platone aveva cercato del resto, in modo pacifico, attraverso la persuasione, di realizzare le proprie idee in Sicilia [2]. E anche se non ebbe successo in questo tentativo, i suoi lavori sull'utopia – forse in misura minore le sue argomentazioni sulla repressione del crimine – hanno profondamente influenzato i suoi successori, specialmente in tempi di conflitti sociali, di difficoltà nazionali e di «disorganizzazione» morale e intellettuale.

Così, nel 1418, Georgios Gemistos Plethon, nel suo *Memento all'imperato-*

[2] Cfr. l'introduzione di Desmond LEES nell'edizione inglese de *La Repubblica*, ed. Penguin, 1974, 30.

re Manuele sugli affari del Peloponneso [3] e nei suoi *Consigli al despota Teodoro con riguardo al Peloponneso* [4], delinea un programma completo per la riorganizzazione del Peloponneso secondo il modello platonico, in modo da ottenere per questa via la salvezza della penisola dalla minaccia turca [5]. In quest'opera relativamente utopistica sono riprese le idee di Platone, come la limitazione della circolazione del denaro e una forma mitigata di comunione dei beni [6]. Significativo è anche il fatto che viene proposta una umanizzazione e una razionalizzazione nel settore della repressione del crimine. Nello specifico si precisa che molti autori di gravi delitti o sono sottoposti alla sanzione – abituale nella Bisanzio di allora – della mutilazione, o al contrario vengono puniti appena. Queste risposte sanzionatorie sono tuttavia respinte in quanto rispettivamente barbare e inadatte. Al loro posto si propone la soluzione di avanguardia dei lavori forzati, ovvero «che i detenuti lavorino alle loro costruzioni, particolarmente a costruzioni pubbliche, sia che le fortificazioni necessitino di migliorie, sia che in altri luoghi si rendano necessari lavori simili» [7].

4. Anche due famosi pensatori del Rinascimento, Tommaso Moro e Tommaso Campanella, sviluppano idee analoghe sul modello di comunione dei beni e sobrietà di ispirazione platonica [8].

Il politico e filosofo inglese Moro presentò nel 1517 il proprio libro *Utopie* (*Utopia*), esprimendo in modo indiretto e leggermente ironico la propria disapprovazione nei confronti del parassitismo, dell'autoritarismo e dell'avidità, che caratterizzavano i chierici e l'aristocrazia del suo tempo. Lo Stato *Utopia* si trova da qualche parte nel nuovo mondo ed è descritto come lo Stato organizzato nella maniera migliore [9]. Ogni cosa sottostà al controllo dello Stato e la

[3] In J.P. MIGNE, *Patrologia Greca* 160, 822-839 [scritto rivolto all'imperatore bizantino Manuele II Paleologo: N.d.T.].

[4] In J.P. MIGNE, *Patrologia Greca* 160, 841-866 [scritto rivolto a Teodoro II Paleologo, nominato despota della Morea dal padre Manuele II Paleologo: N.d.T.].

[5] Georgios Gemistos PLETHON, *Memorie sugli affari del Peloponneso (De rebus Peloponnesiaeis)*, secondo l'edizione di W. Canter (Anversa, 1575) e il manoscritto fiorentino pubblicato e tradotto a Lipsia, 1860.

[6] Cfr. Theod. NIKOLAOU, *Ai peri politeias kai dikaiou ideai tou G. Plethonos Gemistou*, Thessaloniki, Centro di ricerca bizantina, 1974. Per un'ampia bibliografia sull'opera di Plethon, cfr. Sp. N. TROIANOS, *Piges tou Byzantinou Dikaiou*, Atene-Komotini, A.N. Sakkoulas, 1999, 293, nota 34.

[7] G.G. PLETHON, *Memento all'imperatore Manuele*, XX, *Patrologia Greca* 160, 835.

[8] Sulle opere utopistiche di questi scrittori, in particolare sul tema dell'organizzazione dello Stato, cfr. anche R. ZIPPELIUS, *Geschichte der Staatsideen*, Monaco, C.F. Beck, 2003[10] (1971[1]), 76-83.

[9] T. MORO, *Utopie*, trad. a cura di Kl. Heinisch, Rowohlt Verlag, 1960, 15, 48, 106.

pigrizia non è in nessun caso perdonata [10]. I metalli nobili sono disprezzati e sono utilizzati per il dileggio dei peggiori criminali [11]. I criminali sono dunque anche qui inevitabili. Con la differenza che, poiché i cittadini di *Utopia* hanno ogni possibilità di formazione e di educazione esemplare [12], presso di loro si deve reagire con ancora maggior forza allo scivolamento verso il crimine.

Per ogni delitto grave la pena usuale è la schiavitù in forma di lavori forzati. Viceversa la pena di morte non è una sanzione abituale. Infatti, si ritiene che «i lavoratori in vita siano di maggiore utilità dei morti e che abbiano un impatto deterrente a più lungo termine». Il numero delle leggi dei cittadini di *Utopia* è basso ed esse non possono essere interpretate in molteplici modi [13]. In generale Moro ritiene che il fattore principale all'origine della maggior parte dei delitti sia il denaro e la disuguaglianza economica. Per questo, nel suo Stato utopistico, egli richiede che i beni siano distribuiti nel rispetto di condizioni di uguaglianza e proporzionalità. «Se non ponete rimedio a questi mali» – dice Moro retoricamente ai capi di Stato dell'epoca – «vi vantate inutilmente della vostra giustizia con riferimento alla punizione dei furti, poiché essa balza agli occhi più che essere giusta o utile. Infatti, se tollerate che gli uomini siano educati in modo fondamentalmente cattivo e che le loro abitudini vengano corrotte a poco a poco a partire da quando sono bambini, e che essi debbano essere puniti per la prima volta solo quando commettono da adulti le infamie, nelle quali si è lasciato che essi sempre confidassero a partire dall'infanzia, che cos'altro, domando io, che ladri allevate, per poi impiccarli?» [14].

Sottolineando chiaramente il proprio rifiuto della pena di morte, allora ampiamente diffusa, in un altro passo dell'opera Moro è dell'opinione che un così grande regresso a questa sanzione possa esservi solo in regimi autoritari e che in ogni caso ciò sia una prova dell'incapacità del governo [15].

5. L'italiano Campanella, dal canto suo, che apparteneva all'ordine dei monaci domenicani, si è distinto per la lotta contro i conquistatori spagnoli della sua terra ed è stato tenuto prigioniero per anni.

La sua opera *La città del sole* (*Civitas Solis*), che venne pubblicata nel 1623, illustra forse un progetto concreto per la riorganizzazione di Napoli come Stato libero dopo l'eventuale cacciata dei conquistatori.

[10] T. Moro, *Utopie*, cit., 55.
[11] T. Moro, *Utopie*, cit., 65-66.
[12] T. Moro, *Utopie*, cit., 68-69.
[13] T. Moro, *Utopie*, cit., 85.
[14] T. Moro, *Utopie*, cit., 28.
[15] T. Moro, *Utopie*, cit., 30.

In questa utopia relativa i principi platonici della comunione dei beni e del governo dei filosofi-re sono combinati con un particolare sistema degli anni del primo cristianesimo (*agape*) e con la linea di sviluppo delle scienze naturali che a quel tempo tornavano a nuova vita.

L'alto livello intellettuale ed etico di questo Stato non favorisce, secondo Campanella, la commissione di reati. Perciò le accuse mosse tra i cittadini riguardano di solito comportamenti moralmente scorretti, come l'ingratitudine, la pigrizia, l'iracondia, il cinismo ecc. [16]. Le pene per tali condotte devianti sono principalmente l'esclusione dalle onorificenze e dai privilegi (ad esempio, la partecipazione ai pranzi della comunità) [17]. Ma in un altro passo del suo lavoro, Campanella menziona anche altre sanzioni, molto più severe, per delitti proporzionalmente più gravi. Coloro che sono sorpresi in flagranza di sodomia (rapporti sessuali anali o con animali) ricevono un ammonimento e vengono sottoposti a dileggio per due giorni. Per altri reati, come nel caso di un omicidio doloso, di lesioni o diffamazione, vale il principio del taglione, come esso veniva del resto applicato anche negli ordinamenti giuridici del tempo di Campanella (ad esempio, la Legge Carolina del 1532).

Oltre a ciò, le pene previste per chi commette un crimine non si differenziano da quelle dell'epoca: principalmente l'esilio, la sottoposizione a frustate e l'uccisione per mano del popolo mediante lapidazione. È però anche interessante notare che i Solari, secondo Campanella, non proseguivano con l'esecuzione della sentenza di morte prima di aver persuaso il reo che era necessario che egli morisse (a meno che si trattasse dei delitti di tradimento o di bestemmia) e che essi, dopo l'esecuzione capitale, scoppiassero in lamenti e pregassero, poiché essi lo ritenevano un segno della collera divina, quando – come lo stesso Campanella diceva – «sono costretti a dover amputare un membro in cancrena dal corpo della collettività» [18]. Anche qui le leggi sono poche di numero e sono scritte su tavole di ferro, fissate alla porta del tempio principale [19].

6. La lista di opere utopistiche, che si occupano di diritto penale, potrebbe essere arricchita anche con altri lavori di ispirazione platonica. Così si potrebbe menzionare il compendio dell'opera *Le avventure di Telemaco* (1699) di Fénelon, che tratta della costruzione di uno Stato nel Salento (XII Libro), e

[16] Cfr. T. CAMPANELLA, *Der Sonnenstaat*, edizione a cura di P. Oestreich, Leipzig, 1919, Collana: *Dokumente der Menschlichkeit*, vol. VI, 10.

[17] T. CAMPANELLA, *Der Sonnenstaat*, cit., 10.

[18] T. CAMPANELLA, *Der Sonnenstaat*, cit., 35 ss.

[19] T. CAMPANELLA, *Der Sonnenstaat*, cit., 38.

l'opera di Étienne Cabet *Viaggio in Icaria* (1840) [20], nella quale viene esaltata liricamente una forma ideale di socialismo, senza disuguaglianze sociali ed economiche e senza una criminalità degna di nota (XIV Capitolo). Ma più importanti mi sembrano due altri lavori, che sviluppano il tema dell'utopia da un angolo visuale totalmente diverso, ovvero da quello della satira sociale. Si tratta delle opere – classiche nel loro genere – *I viaggi di Gulliver* di Jonathan Swift (1726) e *Erewhon* (cioè, in sostanza, la parola *nowhere* scritta al contrario, 1901) di Samuel Butler. In entrambi i lavori sono descritte le popolazioni di presunti paesi sconosciuti e irraggiungibili, i cui costumi e le cui leggi offrono l'occasione per una critica pungente delle società dei rispettivi autori. Swift in particolare racconta che, a Lilliput, le leggi non servono soltanto alla punizione dei cittadini, ma anche a ricompensare l'onore e la sincerità attraverso la concessione di vari vantaggi. L'ingratitudine configura addirittura un crimine punito con la pena capitale in base alla considerazione che chi danneggia il proprio benefattore, danneggerà ancora di più le persone verso le quali non ha alcun obbligo [21]. Butler, dal canto suo, porta il sarcasmo al limite estremo, presentando gli abitanti di Erewhon come coloro che considerano criminale chi ha una malattia o chi è stato colpito da una sfortuna. Tali persone, in base a questa opinione, danneggiano la società allo stesso modo dei criminali comuni; di tal che la gente sente parlare di loro mal volentieri [22]. Addirittura, se un criminale sostiene che il suo crimine dipende dalla sua cattiva formazione, i giudici gli risponderanno che è in ogni caso loro dovere proteggere lo Stato [23]. Si dovrebbe credere allora che l'autore qui alluda al positivismo italiano, che proprio a quell'epoca propugnava che la repressione del crimine fosse indipendente dalla responsabilità penale dell'agente?

7. Vi sono anche due altre opere utopistiche, che sono più vicine al presente o addirittura lo superano abbracciando anche il futuro. In questo caso le utopie sono però negative, cioè non riguardano soltanto forme ideali o agognate di società, ma – al contrario – forme aborrite che sono collegate alla mancanza di libertà e al totalitarismo.

Mi riferisco naturalmente all'opera *Il mondo nuovo* di Aldous Huxley (1932) e *1984* di George Orwell (1949).

---

[20] Cfr. la nuova edizione curata da A.M. KELLEY, Clifton, U.S.A., 1973.
[21] J. SWIFT, *I viaggi di Gulliver*, parte I, cap. 6.
[22] S. BUTLER, *Erewhon*, London-New York, 1932, cap. 10, 61.
[23] S. BUTLER, *Erewhon*, cit., 74.

Nella prima è descritto un modello di società che esige uomini robusti, «sani, ubbidienti, soddisfatti del proprio destino», che non soffrono né invecchiano; esseri umani che sono creati in provetta, che imparano attraverso l'ipnopedia, che si comportano soltanto come gli è stato insegnato, che sono allontanati dalla dura realtà con pillole di euforia dell'anima», senza doversi rifugiare nella filosofia o nei pensieri [24]. Di conseguenza i libri sono radicalmente censurati, e per prima cosa è vietato tutto ciò che porta «a vedere il senso della vita non nel mantenimento del benessere, ma nell'approfondimento e nel perfezionamento della conoscenza, nell'accrescimento del sapere» [25]. Gli autori di tali libri sono puniti con l'esilio su un'isola [26]. La medesima pena è inflitta a tutti coloro «ai quali la consapevolezza della propria individualità ha così dato alla testa, che non si lasciano più inquadrare nella vita della comunità. A coloro che sono totalmente insoddisfatti del sistema di vita ortodosso e che posseggono idee proprie, indipendenti» [27].

Notevolmente più severe sono invece le pene per questo genere di scettici nella seconda opera, *1984* di Orwell. Qui il pensiero è addomesticato non in modo preprogrammato biologicamente, ma attraverso costante propaganda, sorveglianza e istruzione dei cittadini. Il concetto di «stop al crimine» [28] (*crimestop*) indica proprio la capacità, che qualcuno raggiunge, di fermarsi automaticamente in modo, per così dire, istintivo al principio di ogni pensiero «pericoloso» e di smettere di pensare secondo logica, quando qualche punto dell'ideologia ufficiale del partito vi si oppone [29]. Chi commette lo «psico-reato» è sottoposto a un supplizio terribile, in modo che si converta all'ideologia del partito, e poi viene ucciso. Come un esponente del regime spiega, «noi non annientiamo l'eretico, perché ci oppone resistenza: finché ci oppone resistenza, non lo annientiamo mai. Noi lo convertiamo, ci impadroniamo della sua anima, lo trasformiamo. [...] Lo facciamo diventare uno dei nostri, prima di ucciderlo» [30].

8. Le rappresentazioni delle utopie negative del futuro si riferiscono tutta-

[24] A. Huxley, *Schöne Neue Welt*, traduzione a cura di H.E. Herlitschka, Frankfurt a. M. 2000 (58ª ed.), 55, 66, 217-218.
[25] A. Huxley, *Schöne Neue Welt*, cit., 178-179.
[26] A. Huxley, *Schöne Neue Welt*, cit., 178.
[27] A. Huxley, *Schöne Neue Welt*, cit., 224.
[28] G. Orwell, *1984*, traduzione a cura di K. Wagenseil, Rastatt-Stuttgart, 1950, 247.
[29] G. Orwell, *1984*, cit., 247-248.
[30] G. Orwell, *1984*, cit., 297-298.

via a regimi totalitari. Ma come è tracciato lo sviluppo prossimo del diritto penale negli Stati occidentali? Si può forse parlare di una graduale tendenza all'abolizione del diritto penale, di una «utopia del diritto penale»?

Vi sono stati effettivamente autori che hanno sostenuto con forza questa opinione. Il primo è stato il filosofo tedesco Arno Plack nella sua opera *Appello per l'abolizione del diritto penale* [31]. Si tratta di un lavoro affascinante, provocatorio, assoluto nella sua formulazione, che però contiene molte feconde obiezioni e contribuisce al riesame di importanti obsolete questioni (ad esempio, con riguardo alla punibilità di alcuni reati sessuali, tollerati dalla morale sociale dominante e commessi senza violenza) [32].

Si sostiene che il delitto scaturisce dall'aggressività causata a sua volta dalla morale sociale oppressiva, dall'educazione autoritaria e specialmente dal fattore cruciale costituito dagli obiettivi, etero-determinati, ma difficili da realizzare, dell'attuale società dei consumi, come il profitto e il successo [33].

Di conseguenza la pena rappresenta oggi la risposta aggressiva della società organizzata a questa aggressività dell'agente [34]. Ma, secondo l'autore, questa è un'idea che deve essere rivista. La pena non ha come scopo la retribuzione o la stigmatizzazione, ma il reinserimento del reo nella società [35]. Per raggiungere questo scopo, viene quindi proposto un blando trattamento socio-terapeutico per i criminali pericolosi [36] e, con riguardo agli altri gruppi di delinquenti, l'introduzione di un ampio sistema di misure di sicurezza, che è orientato alla difesa della società dai soggetti violenti, a prescindere dalla loro colpevolezza penale. In particolare si dà anche risalto alla necessità di risarcire il danno sofferto dalla vittima [37]. Ma si sottolinea anche che l'abolizione del diritto penale non può essere attuata anche per i crimini violenti, prima che siano realizzate riforme radicali nel sistema dell'educazione genitoriale, della formazione e delle relazioni sociali, in modo che sia ridotta significativamente l'aggressività che porta a questi reati per mancanza di vie di sfogo e di comprensione [38]. Così come sono illustrate da ultimo, le argomentazioni dell'autore sono una combinazione di idee che, già in passato, sono state sostenute da psicoanalisti, sociologi

[31] A. PLACK, *Plädoyer für die Abschaffung des Strafrechts*, München, 1974.
[32] A. PLACK, *Plädoyer für die Abschaffung des Strafrechts*, cit., 293 ss.
[33] A. PLACK, *Plädoyer für die Abschaffung des Strafrechts*, cit., 21; anche Robert Merton aveva espresso in precedenza idee analoghe nella sua teoria sull'anomia.
[34] A. PLACK, *Plädoyer für die Abschaffung des Strafrechts*, cit., 123 ss.
[35] A. PLACK, *Plädoyer für die Abschaffung des Strafrechts*, cit., 383 ss.
[36] A. PLACK, *Plädoyer für die Abschaffung des Strafrechts*, cit., 354 ss.
[37] A. PLACK, *Plädoyer für die Abschaffung des Strafrechts*, cit., 382.
[38] A. PLACK, *Plädoyer für die Abschaffung des Strafrechts*, cit., 396 ss.

e pensatori di politica criminale. Tali idee hanno spesso sollevato anche fondate obiezioni, anzitutto con riguardo alla possibilità di sottoporre a «trattamento» gli autori di reato contro la loro volontà e senza le garanzie costituzionali fondate sul principio di legalità [39].

9. Nella stessa direzione dello smussamento o anche dell'abolizione del carattere punitivo, che attualmente contraddistingue il diritto penale, sono stati scritti anche determinati altri lavori, come i *Principi di difesa sociale* (1961) di Filippo Gramatica, *Il crimine della punizione* (1968) di Karl Menninger, i *Limiti al dolore* di Nils Christie, *La politica dell'abolizione* (1974) di Thomas Mathiesen e, ancora più in breve, *Pene perdute. Il sistema penale messo in discussione* (1982) di Louk Hulsman e Jacqueline Bernat de Celis.

Si dovrebbe prestare, penso, più attenzione all'ultima opera per via della prospettiva globale a partire dalla quale il tema complessivo è affrontato. Ebbene gli autori ritengono che la costante personificazione ed espansione delle istituzioni, specialmente dello Stato, abbia determinato la svalutazione del fattore umano e compromesso la duttilità delle relazioni umane. Al posto di basarsi su distinzioni artificiose tra bene e male, o di indirizzarsi costantemente all'impersonale e inefficace violenza dello Stato, si deve trovare, secondo gli autori, una risposta più umana, una risposta che si fondi essa stessa sulle persone coinvolte in un conflitto, e cioè le vittime, gli autori del reato, o anche gruppi sociali organizzati (ad esempio, le associazioni di consumatori) [40].

A parere degli studiosi in questione, si contrastano le azioni violente dei giovani irregolari in un distretto meglio con l'istituzione di centri della gioventù che con la loro reclusione [41]. Le vittime, al posto del procedimento penale, si possono anche rivolgere a un giudice civile o amministrativo, che assumerà il ruolo di mediatore del conflitto [42]. Ad ogni modo nei casi più gravi di criminalità economica, delitti politici o reati violenti non sarà escluso l'utilizzo della repressione penale, anche attraverso modalità privative della libertà, sebbene di natura non retributiva [43].

10. Si deve ammettere che nella storia vi sono molti esempi di società nelle

[39] Cfr. N. Courakis, *Poiniche Katastole*^{5}, Atene, 2009, 369 ss., 303 ss.

[40] L. Hulsman, J. Bernat de Celis, *Peines perdues. Le système pénal en question*, Parigi, 1982, 46, 115 ss., 148.

[41] L. Hulsman, J. Bernat de Celis, *Peines perdues. Le système pénal en question*, cit., 119.

[42] L. Hulsman, J. Bernat de Celis, *Peines perdues. Le système pénal en question*, cit., 159.

[43] L. Hulsman, J. Bernat de Celis, *Peines perdues. Le système pénal en question*, cit., 53, 123, 171.

quali le istituzioni prevedevano un componimento extrapenale del conflitto scaturente da condotte che, in base ai criteri odierni, sono penalmente rilevanti [44]: o attraverso un accordo diretto con le vittime, o con l'aiuto di una mediazione dello Stato. Anche da Omero è rappresentato sullo scudo di Achille proprio un procedimento di composizione delle controversie (*Iliade*, XVIII 496 ss.) [45].

Sarebbe quindi difficile parlare, in questo caso, di utopia. Ma in generale, anche nella maggior parte delle opere utopistiche citate, le disposizioni penali sono di immediata esecuzione ed applicabilità, sicché non si può parlare di una utopia nel significato puro, assoluto del termine.

Il diritto penale dunque non è incompatibile con il concetto dell'utopia, finché naturalmente si tratti di una utopia relativa, che è quindi realizzabile nelle società umane. Il diritto penale non sembra neppure inconciliabile con le prospettive positive abbozzate per lo sviluppo futuro del diritto in generale, dal momento che anche coloro che si battono per l'abolizione del diritto penale, alla fine o si limitano a rimpiazzare la pena semplicemente con altre misure, o la eliminano solo per determinati reati.

Ma soprattutto è certo che non ci si può sbarazzare del diritto penale; ed è altrettanto certo che questo diritto specialmente oggi necessita esattamente di un impianto ancor più creativo e razionale. E partendo da questo aspetto penso che le «suggestioni», che si incontrano nei diversi Stati utopistici, possano senza dubbio contribuire ad assumere un nuovo atteggiamento in prospettiva *de lege ferenda*.

[44] Sulla composizione conciliativa delle controversie in uso nelle società semplici e sulle ipotesi di mediazione come pre-diritto, v. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, Milano, 2003, 11 ss.

[45] Per questa scena v. i dettagli in A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano, 1982; I.D. ZEPOS, *To dikaion kata tous omerikous chronous*, in *Archeion idiotikou dikaiou*, X (1943), 231-275 (242).